

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CASTELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996**

---

Disciplina delle nuove targhe automobilistiche

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, ha disposto i nuovi modelli delle targhe automobilistiche. Per effetto dell'articolo 257, appendice XII, dello stesso regolamento, le nuove targhe presentano una struttura composta nell'ordine di due caratteri alfabetici, del marchio ufficiale della Repubblica italiana, di tre caratteri numerici e di due caratteri alfabetici. Questa combinazione di lettere e numeri, che nulla ha a che vedere con la «targa europea», desta invece non pochi dubbi e perplessità.

La caratteristica di maggior rilievo del nuovo modello di targa è la scomparsa della sigla della provincia, che ha reso la stessa anonima poichè non permette di identificare la provenienza sia dell'autovettura che del proprietario. Invece il riferimento alla sigla della provincia di residenza esplica la sua importanza sotto due aspetti: quello più pratico del controllo dell'ordine pubblico e quello che si concretizza nel concetto di federalismo.

Per quanto concerne il primo aspetto è indiscutibile che la presenza di una vettura con targa diversa da quella degli abitanti locali è più facilmente individuabile e rende più tollerabili gli errori che il conducente può commettere nella guida: traducendosi tutto ciò in una maggiore tolleranza, anche da parte delle forze dell'ordine.

Per quanto attiene il secondo aspetto, la sigla di provincia rappresenta senza dubbio un importante elemento di identificazione, di espressione di un sentimento di appartenenza al proprio territorio che è fortemente sentito dalla popolazione e che oggi è il principio cardine a cui si ispirano diverse forze politiche. Questo sentimento federalista, perchè di ciò si tratta, si sta via via sviluppando in tutta l'Europa, che si sta ado-

perando per recuperare e rivalutare l'identità culturale dei popoli.

Del resto anche in altri Stati europei si è ritenuto necessario un adeguamento dei modelli di targa alle normative della Comunità europea, senza però procedere all'eliminazione dei riferimenti territoriali.

Pertanto essendo l'Italia - fino a prova contraria - un Paese facente parte della Comunità europea che si prepara ad uno sviluppo in senso federalista (speriamo non solo a parole), è auspicabile un ritorno alla struttura delle vecchie targhe apportando tutte quelle modifiche necessarie per arrivare ad un modello di targa di tipo «europeo».

Il presente disegno di legge si muove proprio in questa direzione prefiggendosi lo scopo di ripristinare il precedente sistema divisionale per province, eliminando così l'anonimo e confusionale sistema alfanumerico attualmente in uso e che non ha incontrato largo favore e comprensione neppure tra le Autorità delle Forze dell'ordine che giustamente hanno fatto rilevare come queste nuove targhe rendano assai difficile il lavoro di prevenzione e controllo.

Con la seguente iniziativa parlamentare viene proposto un nuovo modello di targhe che riporta, nell'ordine:

il contrassegno europeo, unito alla lettera che indica la nazionalità di provenienza (I per l'Italia);

la sigla provinciale, di due lettere, di residenza del proprietario dell'autoveicolo, comprese le sigle delle province neo costituite. Anche la provincia di Roma, è indicata con la sigla di due lettere (RM);

lo stemma della regione di appartenenza accompagnato dal nome della regione stessa nonchè dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto concerne le regioni bilinguistiche (Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta), è riconosciuto l'uso facoltati-

vo del doppio nome (Südtirol e Vallée d'Aoste);

cinque caratteri combinati indifferentemente tra lettere e numeri, escludendo la lettera O e il numero zero per evitare confusioni.

In questo modo si possono ottenere circa 19 milioni di combinazioni per ogni provin-

cia. Altro obiettivo fondamentale del presente disegno di legge è quello di riferire la targa non più all'autoveicolo, ma al proprietario dello stesso. Tale iniziativa consentirebbe così un rapido e più esatto trasferimento di proprietà del mezzo ed eliminerebbe la produzione e distribuzione di targhe che appare una procedura inutile quanto costosa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

1. Le dimensioni delle targhe automobilistiche sono determinate ai sensi dell'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

2. I caratteri delle targhe automobilistiche, sono neri su fondo bianco.

3. La targa automobilistica è composta dal contrassegno dell'Unione europea, unito al contrassegno letterale della nazione di provenienza, dalla sigla della provincia di residenza, dallo stemma e dal nome della regione di appartenenza, dal marchio ufficiale della Repubblica italiana, da cinque caratteri combinati indistintamente tra lettere e numeri, ad esclusione della lettera O e del numero zero.

4. Alle regioni bilinguistiche è riconosciuta la facoltà di utilizzare il doppio nome.

5. Tutte le sigle provinciali, compresa anche quella di Roma e quelle delle province di nuova istituzione, sono composte da due caratteri alfabetici.

### Art. 2

1. Le targhe automobilistiche sono personali e non cedibili.

2. Nel caso di smarrimento, furto o distruzione della targa automobilistica, il titolare deve darne immediatamente comunicazione all'ufficio della direzione generale della Motorizzazione civile dei trasporti in concessione e richiedere un duplicato. Il duplicato viene rilasciato nel tempo massimo di tre giorni.

3. In caso di morte del titolare, la targa automobilistica può essere utilizzata per una nuova immatricolazione.

4. Ogni cittadino può essere titolare di un numero di targhe pari al numero di autoveicoli di cui è proprietario.

#### Art. 3

1. I veicoli privi di targa non possono nè circolare, nè sostare in vie e strade pubbliche.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

#### Art. 4

1. Tutte le targhe automobilistiche attualmente in uso restano in dotazione ai veicoli cui sono attribuite, fino alla distruzione degli stessi.

#### Art. 5

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana il relativo regolamento di esecuzione per l'attuazione della stessa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





